

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Angela Favazzo, Matteo Angelillis - Arpa Emilia-Romagna

DECRETO LEGGE SVILUPPO ECONOMICO: DISPOSIZIONI A 360 GRADI PER LA PA E LE AZIENDE

DL 13 maggio 2011 n. 70 Semestre europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia (GU n. 110 del 13 maggio 2011)

Sono in corso in Parlamento i lavori per la conversione (con modifiche) del decreto legge sullo sviluppo economico approvato dal Governo nello scorso mese di maggio. Si tratta del classico provvedimento *omnibus* che si occupa di tematiche molto eterogenee, con un approccio ispirato ai consueti "dogmi" della semplificazione e della deregolamentazione. Oltre alla contestata norma sul prolungamento del diritto di superficie sugli arenili il DL 70 contempla un limite di valore più basso per gli interventi compensativi di mitigazione ambientale connessi con la realizzazione di opere pubbliche, e modifica per l'ennesima volta la disciplina della Conferenza di Servizi relativa alle opere strategiche.

In campo edilizio viene prevista una mini sanatoria per violazioni alle prescrizioni del titolo abilitativo che non eccedano il 2% delle misure progettuali e viene esteso l'utilizzo della Scia. Semplificata altresì la disciplina della Vas sugli strumenti urbanistici. Con una modifica, condivisibile, alla normativa sulla privacy di cui al Dlgs 196/2003 viene semplificato il trattamento dei dati personali effettuato tra persone giuridiche, enti e associazioni. Viene inoltre previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei procedimenti amministrativi per i quali i cittadini debbono rivolgersi a loro e per ogni procedimento l'elenco dei documenti necessari. Relativamente al tema dei controlli l'art. 7 del decreto, al fine di ridurre la "turbativa nell'esercizio delle attività di impresa", limita la possibilità di effettuare accertamenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni incluse "le aziende e agenzie regionali comunemente denominate", prevedendo che tali controlli abbiano una frequenza almeno semestrale e che in caso di violazione di tale limitazione il pubblico ufficiale interessato potrà essere sanzionato disciplinarmente. Sono tuttavia esclusi dalla disciplina i controlli in materia di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

Si segnala infine l'istituzione di un'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche con il compito di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel Dlgs 152/2006 in materia di organizzazione del servizio idrico.

FONTI RINNOVABILI, IN VIGORE (CON DIFFERIMENTI VARI) IL DECRETO ROMANI

Dlgs 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE (GU n. 71 del 28 marzo 2011. Suppl. ordinario n. 81)

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011 recante attuazione

della direttiva 2009/28/CE in materia di energie rinnovabili. Nel provvedimento in esame sono previste diverse disposizioni la cui efficacia è stata graduata nel tempo: alcune immediatamente vigenti, per altre l'efficacia è da differirsi entro un anno e per altre ancora (ad es. materia di incentivi) l'efficacia è subordinata all'adozione di specifici decreti. Tra le *disposizioni immediatamente vigenti* si segnala la fissazione dell'obiettivo del raggiungimento entro il 2020 di una quota complessiva di rinnovabili sul consumo finale di energia pari al 17%.

Tra le disposizioni la cui *entrata in vigore è differita di un anno* si evidenzia l'obbligo di utilizzo di rinnovabili nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti pena il mancato rilascio del titolo edilizio.

Il Dlgs ha introdotto infine modifiche alla tempistica dell'Autorizzazione unica e alle modalità di autorizzazione semplificata.

SISTRI, NUOVA PROROGA SCAGLIONATA

D.M. Ambiente 26 maggio 2011 n. 52 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2011)

Il Ministero dell'Ambiente aderendo alle pressanti richieste pervenute dal mondo produttivo preoccupato dall'esito del "click day" dell'11 maggio che aveva messo in luce eccessive lentezze nella compilazione delle schede informatiche ha emanato, pochi giorni prima della scadenza del 1 giugno, il Decreto contenente le ennesime proroghe all'entrata in vigore del nuovo sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

Il nuovo Dm prevede un avvio scaglionato in base al numero di addetti delle circa 360 mila aziende interessate al provvedimento: partiranno dal 1 settembre quelle con più di 500 dipendenti e finiranno il 2 gennaio 2011 quelle con meno di 10 lavoratori. Tappe intermedie anche il 1 ottobre, il 2 novembre e il 1 dicembre. Si ricorda inoltre che con il precedente Dm Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52 (S.O. n. 107/L della G.U. del 26 aprile 2011) era stato approvato il cosiddetto "testo unico" SISTRI. Il Dm 52/2011 riunisce in un solo provvedimento i cinque precedenti Decreti emanati sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, i quali, dall'11 maggio 2011, hanno cessato "di produrre effetti".

SCARICHI IDRICI. LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL CAMPIONAMENTO

Corte di Cassazione, Sez. III penale, Sent. n. 16054 del 21 aprile 2011 (www.lexambiente.com)

La Corte di Cassazione con questa recente sentenza prende posizione sulla questione delle metodiche di campionamento utilizzabili dagli organi di controllo per l'accertamento del superamento dei limiti tabellari previsti nella parte III del Dlgs 152/2006 e nei relativi allegati. Il caso specifico è relativo a uno scarico di reflui industriali immessi in pubblica

fognatura, presso il quale sono stati compiuti accertamenti da parte del Corpo forestale dello Stato con l'utilizzo del campionamento c.d. "istantaneo" e non invece di quello "medio".

Il giudice, pur ricordando che il campionamento "medio" prelevato nell'arco di tre ore è la metodica da utilizzare di norma, non esclude tuttavia che il controllore, quando lo giustificino particolari esigenze operative – ad es. se si tratta di un accertamento di emergenza – possa utilizzare anche il campionamento "istantaneo", fornendo nel verbale, anche sommariamente, le giustificazioni che consentono di verificare che il prelievo è comunque rappresentativo delle condizioni reali dello scarico.

RESPONSABILITÀ PENALE PER REATI AMBIENTALI: POSIZIONE DI GARANZIA DEI FUNZIONARI ARPA

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. n. 3634 del 1 febbraio 2011 (www.dirittoambiente.net)

Questa pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema dell'applicabilità in capo agli operatori delle Arpa della speciale tipologia di responsabilità penale prevista dall'art. 40, comma 2 del CP in base al quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Si tratta del cosiddetto *reato commissivo mediante omissione*, detto anche reato omissivo improprio, che si realizza quando l'agente detiene una posizione di garanzia derivante da un ruolo istituzionale di controllo. In particolare, a parere del giudice, un funzionario dell'Arpa preposto alla vigilanza ambientale che venga a conoscenza dell'esistenza di rifiuti interrati e non impedisca che gli stessi vengano gestiti come semplice terra concorre, unitamente agli autori materiali del fatto, nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 260 del Dlgs 152/2006. La sentenza – che annulla con rinvio una decisione del Tribunale del riesame di Trieste che aveva respinto un'istanza di sospensione dal servizio dei dipendenti presentata dal Pm – ritiene che la disciplina in materia di rifiuti inserita nella parte IV del Testo unico ambientale costituisca una "norma di copertura" che, attribuendo alle Arpa funzioni di supporto alle Autorità competenti, legittima l'imputazione ai sensi del citato art. 40 CP dei dipendenti delle Agenzie. La motivazione non fa riferimento a eventuali funzioni di polizia giudiziaria esercitate nel caso specifico dai tecnici dell'Agenzia e pertanto deve ritenersi riferita ai generici doveri propri dei pubblici ufficiali. La decisione della Cassazione, che ovviamente si sofferma esclusivamente su questioni di legittimità e non entra in valutazioni di merito, non chiude la vicenda processuale che continueremo a seguire con attenzione.